

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 193

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto interministeriale concernente criteri e modalità per l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate ai soggetti economicamente svantaggiati

(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, nonché dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'8 novembre 2007)




*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

Ministero Sviluppo Economico

Gabinetto

USCITA - 08/11/2007 - 0017999

Ufficio : Gabinetto



*SG
Cotturri
20/11/07*

Caro Franco

Ti trasmetto lo schema di decreto interministeriale previsto dall'art. 1, comma 375 della legge n. 266 del 2005, 1. finanziaria 2006, per sottoporlo all'esame della competente Commissione della Camera, ai sensi della legge 17 aprile 2003, n. 83, di conversione del d.l. n. 25 del 2003.

Il provvedimento, fortemente atteso dagli utenti, reca misure di tutela per i soggetti in particolari condizioni di salute o di disagio economico, per fruire di tariffe elettriche agevolate.

Sul provvedimento si sono espressi favorevolmente l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza Stato Regioni.

Cordiali saluti

Pier Luigi Bersani

All'Onorevole Senatore Franco Marini
Presidente del Senato della Repubblica
Piazza Madama 00186 - Roma

Relazione illustrativa

La Direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia, prevede che gli Stati membri adottino adeguate misure per tutelare i clienti finali, ed assicurino in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione (v. considerando 24 e art. 3 par. 5) prevede che gli Stati membri provvedano ad adottare adeguate misure per tutelare i clienti finali assicurando, in particolare ai clienti vulnerabili, un'adeguata protezione.

La legge 23 dicembre 2006, n. 2005, legge finanziaria per il 2006, dispone che con decreto del Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati.

La legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n.73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, ha fatto salva l'adozione da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, di misure volte a tutelare gli utenti in particolari condizioni di salute o di svantaggio economico. Tenuto conto che la legge 17 luglio 2006, ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia, prima di competenza del Ministro del lavoro e che con DPCM 16 giugno 2006 le stesse funzioni sono state delegate al Ministro delle politiche per la famiglia, si è ritenuto di acquisirne il concerto in considerazione della rilevanza che le disposizioni del presente decreto hanno sulle famiglie.

Il presente provvedimento, composto da cinque articoli, attua le sopraindicate norme.

In particolare:

L'articolo 1, individua i criteri generali per la definizione della misura compensativa per la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti in condizioni di disagio economico, riferita ad una unica abitazione di residenza, ovvero in gravi condizioni di salute. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della revisione del sistema tariffario per i clienti domestici del settore elettrico, definisce la compensazione alla spesa complessivamente sostenuta dai suddetti clienti per la fornitura di energia elettrica, sia in relazione alle spese fisse che alle spese variabili connesse ai consumi. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del decreto sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico e che pertanto, per la loro copertura, l'AEEG istituisce una apposita componente tariffaria applicata alla generalità dell'utenza. Tale componente, a carico di tutti gli utenti del sistema elettrico ad eccezione dei soggetti agevolati, alimenterà un "conto" gestito dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico che provvederà a conguagliare i soggetti che trasferiscono le compensazioni ai clienti finali beneficiari.

L'articolo 2, recante criteri di compensazione per i clienti domestici in condizioni di disagio economico, stabilisce che la compensazione della spesa sostenuta dai suddetti clienti, in forma parametrata al numero dei componenti il nucleo familiare, sarà indicativamente pari al 20% della spesa complessiva per la fornitura di energia elettrica sostenuta dall'utente medio. L'accesso alla compensazione avviene sulla base della soglia dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, pari a 7.500 euro, che fa scattare il diritto all'agevolazione. L'AEEG definire modalità applicative della compensazione.

L'articolo 3, concernente criteri di compensazione per gli utilizzatori di apparecchiature medico terapeutiche alimentate ad energia elettrica, necessarie per l'esistenza in vita di dette persone,

stabilisce che la compensazione della spesa per tali clienti è riconosciuta in ragione della maggiore onerosità connessa all'utilizzo di dette apparecchiature, sia con riferimento al maggior consumo che al maggior impegno di potenza.

L'articolo 4, sulla gestione dell'ammissione alla compensazione della spesa, prevede che il cliente in condizioni di disagio economico o di salute presenti una istanza al Comune di appartenenza, corredata di una idonea certificazione, autocertificazione ISEE o certificato ASL sullo stato di salute. E' stato scelto l' ISEE, in quanto già utilizzato per altre prestazioni a carattere sociale erogate dai comuni (ad es. asili nido, alloggi, istruzione, assistenza sanitaria). La soglia di ammissione al sistema di compensazione per tali categorie di beneficiari è stata fissata a 7500 euro. In caso di verifica positiva il Comune, anche su supporto informatico, trasmette al distributore di zona competente l'attestazione della titolarità a godere dell'agevolazione e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità con cui la medesima agevolazione è trasferita ai clienti finali. Il distributore di zona accerta che i clienti agevolati risultino titolari della potenza elettrica impegnata e in caso di utilizzo di apparecchiature elettromedicali "salvavita", accerta che le stesse rientrino tra quelle che debbono essere escluse dalle procedure di distacco programmato del carico (PESSE). Sono fatte salve altre disposizioni in merito a tali tipologie di apparecchiature da parte del Ministero della salute.

Con **l'articolo 5**, è prevista l'introduzione di meccanismi di gradualità nell'applicazione delle "tariffe sociali", da parte dell'Autorità, che svolgerà un'attività di monitoraggio sugli esiti e l'efficacia delle presenti disposizioni, dandone comunicazione, con cadenza annuale, ai Ministeri competenti al fine dell'eventuale adozione di disposizioni modificative ed integrative.

Relazione tecnico – finanziaria

La direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia, prevede che gli Stati membri adottino adeguate misure per tutelare i clienti finali, ed assicurino in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione (v. considerando 24 e art. 3 par. 5).

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, legge finanziaria 2006, dispone che con decreto del Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati.

La legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione del d.l. n. 73/2007, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, ha fatto salva l'adozione da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e della solidarietà sociale, di misure volte a tutelare gli utenti in particolari condizioni di salute o di svantaggio economico.

Il provvedimento proposto, in attuazione del suddetto quadro normativo, stabilisce i criteri per la definizione delle compensazioni (sconti) sulla spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti in condizioni di disagio economico e/o in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di particolari apparecchiature necessarie per l'esistenza in vita, essendo, se del caso, la misura cumulativa. È previsto che il decreto venga attuato a far data dal 1° gennaio 2008 contestualmente alla revisione del quadro tariffario per la generalità dell'utenza, nell'ambito del quale l'Autorità per l'energia elettrica il gas (AEEG) provvederà a rivedere anche le componenti A, relative agli oneri di sistema elettrico (in particolare: nucleare, fonti rinnovabili, ricerca), e le componenti UC afferenti la perequazione dei costi relativi essenzialmente all'espletamento delle attività di trasmissione e distribuzione.

Ai fini dell'individuazione dei clienti economicamente disagiati, è previsto l'utilizzo dell'Indicatore di situazione Economica Equivalente (ISEE), già utilizzato per altre prestazioni a carattere sociale (ad es. asili nido, alloggi, istruzione, assistenza sanitaria). La soglia di ammissione al sistema di compensazione per tali categorie di beneficiari è stata fissata, in base a stime effettuate in fase istruttoria, a 7500 euro di valore ISEE, comprensiva sia degli elementi reddituali che patrimoniali della situazione economica del beneficiario. Considerando tale soglia, usufruirebbero delle agevolazioni circa cinque milioni di nuclei familiari.

Per permettere ai soggetti in gravi condizioni di salute che utilizzano apparecchiature elettromedicali necessarie al loro mantenimento in vita "salvavita" di accedere alle provvidenze con il minor aggravio di oneri amministrativi, si è previsto un certificato ASL, attestante le gravi condizioni di salute tali da richiedere il ricorso alle suddette apparecchiature per l'esistenza in vita.

Alla verifica della soglia ISEE, ovvero al riscontro del certificato ASL, provvedono i Comuni, ente funzionalmente e territorialmente più vicino al cittadino e che già svolge una serie di funzioni omogenee con quelle ora in esame.

I clienti devono presentare apposita domanda finalizzata all'ottenimento della compensazione. I Comuni rilasciano certificazione attestante la titolarità a godere della compensazione e l'Autorità definisce le modalità di trasferimento del beneficio ai clienti aventi diritto.

La scelta di affidare ai Comuni l'attività di verifica e raccolta delle domande dei clienti in possesso dei requisiti, definiti con il decreto, è stata pertanto effettuata in considerazione delle funzioni da essi già svolte per l'accesso e l'attivazione di altre prestazioni sociali e assistenziali che utilizzano l'indicatore ISEE. I costi sostenuti dai Comuni per l'implementazione dell'ulteriore attività

amministrativa eventualmente derivante dalle disposizioni del presente decreto trovano copertura nella legge n. 296/2006, legge finanziaria per l'anno 2007, commi da 362 a 365.

In particolare, le somme disponibili sul Fondo pluriennale di cui al comma 362, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2007, di cui 25 milioni di euro già accantonati, saranno utilizzate dai Comuni, in parte per un contributo forfetario finalizzato a dare attuazione al comma 365 della medesima legge finanziaria, in parte per l'attivazione del servizio di cui all'articolo 4, commi da 1 a 4, del presente decreto nonché per altri interventi a carattere sociale per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili, ricompresi tra le finalità di cui al comma 364 della citata legge finanziaria 2007.


Il suddetto contributo forfetario e quello per l'attivazione del servizio di gestione della procedura di cui all'articolo 4 del presente decreto, nel limite delle disponibilità presenti sul Fondo, assicurano come sopra illustrato, la copertura dei maggiori costi amministrativi eventualmente sopportati dai Comuni.

Per quanto riguarda i maggiori costi amministrativi eventualmente sostenuti dai Comuni per la ricezione, il trattamento delle istanze, nonché la trasmissione degli esiti a venditori e/o distributori, essi saranno coperti attraverso l'assegnazione all'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI) del 10% del Fondo di cui al comma 362 della legge finanziaria per l'anno 2007. In particolare, con la definizione del decreto interministeriale di cui al comma 364 della medesima finanziaria (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico), sarà attribuita la somma di 5 milioni di euro per il potenziamento del sistema informativo ANCI per l'attivazione del servizio di gestione della tariffa sociale

Gli oneri che si determinano per effetto dell'applicazione delle compensazioni della spesa di cui al presente decreto costituiscono un nuovo onere di sistema elettrico, che si ripartisce indistintamente tra tutti i clienti del sistema stesso, domestici e non domestici..

Tale onere, che secondo stime dell'Autorità ammonta a circa 350 milioni di euro, non incide sul bilancio dello Stato ma come, sopra specificato, grava sulla bolletta elettrica degli utenti diversi dai beneficiari del decreto.

L'istituzione dell'onere di sistema richiede, in ogni caso, l'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari, e il preventivo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi della legge 17 aprile 2003, n. 83.



Il Ministro dello Sviluppo Economico

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

E

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

VISTO l'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, siano definiti criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'articolo 2, comma 12, lettera e), ai sensi del quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di seguito Autorità, stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe elettriche, nonché le modalità di recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale al fine, tra l'altro, di realizzare gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse;

VISTO il provvedimento CIP n. 34/1974, che ha istituito la Cassa conguaglio per il settore elettrico, ente pubblico non economico che svolge la sua attività nel settore energetico con competenze in materia di riscossione, di gestione e di erogazione di prestazioni patrimoniali imposte dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e dalle altre amministrazioni competenti al fine, tra l'altro, di coprire gli oneri generali di sistema;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas, il quale prevede che l'Autorità definisca le modalità di imputazione degli oneri derivanti da misure a contenuto sociale, al fine di minimizzare il costo complessivo dell'intervento e di rispettare condizioni di neutralità dell'incidenza sulle diverse tipologie di utenza;

VISTO il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25 convertito con legge 17 aprile 2003, n. 83 ed in particolare l'articolo 2, comma 5, secondo cui, al fine di tutelare la sicurezza e l'economicità del sistema energetico nazionale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con

decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, possono essere individuati ulteriori oneri generali afferenti al sistema energetico;

VISTA la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE ed in particolare l'articolo 3, comma 5, che prevede che gli Stati membri adottino "misure adeguate per tutelare i clienti finali ed assicurino, in particolare ai clienti vulnerabili, un'adeguata protezione, comprese misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture";

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 di riordino del settore energetico, nonché di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia che prevede tra gli obiettivi generali di politica energetica, in particolare, la tutela degli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;

VISTO il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2007, n. 125;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, con il quale è stata introdotta la disciplina in materia di definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 ove, all'articolo 4, è definita la famiglia anagrafica, intendendosi per tale un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, conviventi nella medesima residenza;

VISTO l'articolo 1, comma 6 del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito con la legge 17 luglio 2006, n. 233 in base al quale le originarie attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di politiche sociali e assistenza, spettano al Ministro della solidarietà sociale;

VISTO l'articolo 1, comma 19, lettera e) del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito con la legge 17 luglio 2006, n. 233 in base al quale le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di politiche per la famiglia sono state attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006 con il quale, in particolare, sono state delegate al Ministro delle politiche per la famiglia le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio delle misure di sostegno alla famiglia;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare l'articolo 1, commi 362, 363, 364 e 365; con cui è costituito un Fondo da utilizzare, tra l'altro, a copertura di interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica a finalità sociali;

VISTI i documenti di consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla "Revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione a partire dall'1 luglio 2007", pubblicati in data 18 gennaio 2007 e in data 21 maggio 2007;

VISTA la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 13 giugno 2007, n. 135/07, concernente tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica destinata ai clienti finali domestici connessi in bassa tensione in vigore dall'1 luglio 2007";

CONSIDERATO che, ai fini dell'individuazione della fascia di clienti finali in condizioni di disagio economico da ammettere ad agevolazione, sotto forma di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, è opportuno utilizzare un indicatore che definisca criteri unificati di valutazione della situazione economica del relativo nucleo familiare;

CONSIDERATO che l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, rappresenta uno strumento ampiamente utilizzato sul territorio nazionale per l'accesso a prestazioni sociali e assistenziali;

CONSIDERATO che i Comuni sono titolari delle competenze relative alla gestione della procedura di accesso a prestazioni sociali e assistenziali;

RITENUTO che la direttiva europea 2003/54/CE prevede l'adozione da parte degli Stati membri di misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, tra i quali è opportuno ricomprendere non solo i clienti domestici in condizioni di disagio economico, ma anche quelli in gravi condizioni di salute che necessitano dell'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica;

RITENUTO necessario introdurre, nell'ambito della revisione dei meccanismi tariffari per l'utenza domestica, misure di compensazione per la tutela dei clienti domestici di cui sopra, da coprire tramite una componente tariffaria a carico di tutti gli utenti del sistema elettrico, prevedendo anche la modulazione delle componenti a copertura degli oneri di sistema;

RITENUTO opportuno introdurre il nuovo sistema di protezione sociale a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, in ogni caso, contestualmente alla revisione del sistema tariffario applicato alla generalità dell'utenza, prevedendo altresì meccanismi periodici di monitoraggio dell'efficacia dell'applicazione delle misure di compensazione di cui al presente decreto;

RITENUTO opportuno prevedere la possibilità di cumulare le agevolazioni per i clienti domestici che, versando in condizioni di disagio economico, si trovano anche in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica;

RITENUTO opportuno che la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica sia riconosciuta in ragione di un livello di potenza impegnata e di consumo di energia elettrica coerente con il numero di componenti della famiglia anagrafica e con le ordinarie apparecchiature di uso domestico;

RITENUTO necessario che, per il riconoscimento delle agevolazioni ai clienti finali domestici che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'uso di apparecchiature medico terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica, siano previsti livelli di potenza impegnata e livelli di consumi di energia elettrica compatibili con le tipologie delle suddette apparecchiature;

RITENUTO opportuno che le procedure per l'accesso e l'attivazione del meccanismo di compensazione di cui al presente provvedimento facciano riferimento ai Comuni, in considerazione della gestione sinergica dei meccanismi di agevolazione che già svolgono, anche con riferimento alle agevolazioni del settore gas ad essi già affidate;

RITENUTO opportuno, ai fini dell'uniformità del riconoscimento delle agevolazioni individuare una soglia unica, a livello nazionale, del valore dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente;

CONSIDERATO il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui alla delibera n. 262/07 del 15 ottobre 2007 reso ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 25 del 2003, convertito nella legge n. 83 del 2003;

SENTITO il parere della Conferenza unificata Stato Regioni, città e autonomie locali espresso nella seduta del 30 ottobre 2007;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari rilasciati in dataai sensi della legge 17 aprile 2003, n. 83;

DECRETA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua i criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici economicamente disagiati, ai sensi dell'articolo 1, comma 375 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché per i clienti domestici in grave condizione di salute, tale da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per l'esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica.
2. Nell'ambito della revisione dell'ordinamento tariffario per i clienti domestici del settore elettrico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti di cui al comma 1, in modo che la stessa:
 - a. trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale;
 - b. preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti;
 - c. promuova un uso efficiente delle risorse.

3. La compensazione di cui al comma 1 è applicata alla spesa complessiva sostenuta, comprensiva della quota fissa e delle quote variabili relative ai consumi di energia elettrica, incluse le componenti A e UC applicate alla clientela domestica agevolata.
4. Gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa di cui al presente decreto sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico. Per la copertura dei suddetti oneri, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas istituisce una apposita componente tariffaria applicata alla generalità dell'utenza, che alimenterà un conto gestito dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini del conguaglio nei confronti dei soggetti che erogano le compensazioni ai clienti di cui al comma 1.

Art. 2

Criteria di compensazione per i clienti domestici in condizioni di disagio economico

1. Nell'ambito della revisione del sistema tariffario, la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica è riconosciuta ai clienti domestici in condizioni di effettivo disagio economico, in forma parametrata al numero di componenti la famiglia anagrafica, con riferimento ad un livello di consumo di energia elettrica e di potenza impegnata, compatibile con l'alimentazione delle ordinarie apparecchiature elettriche di uso domestico, in modo tale da produrre una riduzione della spesa dell'utente medio indicativamente del 20%.
2. L'Autorità provvede a definire le modalità applicative, secondo criteri di equità e di graduale superamento degli effetti dei meccanismi redistributivi attualmente esistenti, mitigando le conseguenze economiche sulle categorie di clienti domestici, negativamente interessati dalla manovra.
3. Ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, è utilizzato come riferimento l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e, in ogni caso, contestualmente alla revisione del sistema tariffario applicato alla generalità dell'utenza, hanno diritto alla compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica i clienti domestici con ISEE fino a 7.500 euro.

Art. 3

Criteria di compensazione per i clienti domestici utilizzatori di apparecchiature mediche terapeutiche

1. La compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica è riconosciuta ai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica, al fine di compensare la maggiore onerosità connessa all'utilizzo di dette apparecchiature.

2. A tal fine, l'Autorità sottopone all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico possibili modalità compensative, entro il 1 gennaio 2008, riferite sia al maggior impegno di potenza, sia al maggior consumo di energia elettrica connessi all'utilizzo delle apparecchiature di cui al comma 1.
3. La compensazione della spesa di cui al comma 1 è cumulabile con la compensazione prevista dall'articolo 2, comma 1, in presenza dei rispettivi requisiti di ammissibilità.

Art. 4

Gestione dell'ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica

1. Il cliente in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, per avere accesso alla compensazione, presenta apposita richiesta al Comune di residenza. La richiesta, per i soli clienti in condizioni di disagio economico, è riferita alle forniture di energia per una sola abitazione di residenza dei componenti il nucleo familiare in possesso dei requisiti ISEE di cui all'articolo 2, comma 3.
2. Il Comune, anche attraverso supporto informatico, valuta e ammette le domande di cui al comma 1, previa verifica che il livello di ISEE relativo al nucleo familiare cui si riferisce la domanda sia compreso nel limite indicato all'articolo 2, comma 4 ovvero previa presentazione del certificato rilasciato dalla Azienda sanitaria locale di appartenenza, attestante le gravi condizioni di salute di uno dei componenti il nucleo familiare tali da richiedere l'utilizzo delle apparecchiature medico terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica di cui all'art. 3, comma 1.
3. In caso di esito positivo della procedura di ammissione, il Comune rilascia al cliente di cui al comma 1, un certificato che riconosce la titolarità a godere della compensazione e comunicano al soggetto competente, individuato ai sensi del comma 5, gli elementi informativi necessari alla gestione dei clienti tutelati.
4. Ai fini della valutazione e dell'ammissione delle richieste formulate ai sensi del comma 1, il Comune provvede ordinariamente in via diretta, fatte salve le facoltà previste dalle disposizioni di cui al titolo II, capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua:
 - a. il soggetto della filiera elettrica competente a ricevere il certificato nonché gli elementi informativi di cui al comma 3 e a gestire ed erogare la compensazione;
 - b. le modalità con cui la medesima compensazione è trasferita ai clienti finali.
6. L'impresa di distribuzione di energia elettrica è tenuta a verificare che il cliente agevolato connesso alla propria rete risulti effettivamente titolare della potenza elettrica impegnata oggetto di compensazione e che le utenze cui si riferiscono le apparecchiature di cui all'articolo 3, comma 1 siano escluse dalle procedure di distacco programmato, fatta salva

l'adozione di apposite misure del Ministero della salute, ai fini della individuazione delle apparecchiature di cui all'articolo 3, comma 1.

7. Il cliente di cui al comma 1 è tenuto a comunicare con tempestività all'impresa di distribuzione di energia elettrica il venir meno delle condizioni di cui all' articolo 1, comma 1 del presente decreto e la relativa decorrenza.

Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

1. Nell'ambito della revisione del vigente ordinamento tariffario elettrico dei clienti domestici, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può prevedere l'introduzione di meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente decreto.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas monitora gli effetti che le disposizioni tariffarie del presente decreto hanno prodotto dandone comunicazione, con cadenza annuale, ai Ministeri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, della famiglia e della solidarietà sociale al fine dell'adozione di disposizioni modificative ed integrative al presente decreto.
3. Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro dello sviluppo economico

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro della solidarietà sociale

Il Ministro per le politiche della famiglia

Delibera n. 262/07

RILASCIO DI PARERE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 18 FEBBRAIO 2003, N. 25, CONVERTITO CON LA LEGGE N. 83 DEL 17 APRILE 2003, IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE DI CRITERI E MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE ELETTRICHE AGEVOLATE AI SOGGETTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI EX ARTICOLO 1, COMMA 375, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 ottobre 2007

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con la legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: decreto legge n. 25/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2007, n. 135/07;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 20 febbraio 2003 “Tariffe di fornitura dell'energia elettrica ai clienti domestici in bassa tensione economicamente disagiati”;
- i documenti per la consultazione dell'Autorità del 18 gennaio 2007, atto n. 3/07, e del 21 maggio 2007, atto n. 22/07, in materia di revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione a partire dall'1 luglio 2007;
- la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico, dell'11 ottobre 2007, prot. n. 16347 (prot. Autorità n. 27768 del 12 ottobre 2007) (di seguito: Nota MSE).

Considerato che:

- l'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 25/03, prevede che l'Autorità per

l'energia elettrica e il gas formuli il proprio parere in merito all'individuazione di ulteriori oneri generali afferenti al sistema energetico;

- l'articolo 1, comma 4 dello schema di decreto allegato alla Nota MSE, prevede, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'introduzione delle misure di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici economicamente disagiati e/o in gravi condizioni di salute per la fornitura di energia elettrica, l'istituzione di un'apposita componente tariffaria a carico della generalità dell'utenza;
- con la Nota MSE è stato richiesto all'Autorità di formulare parere in merito all'individuazione dell'ulteriore onere generale afferente al sistema energetico, di cui al punto precedente;
- lo schema di decreto allegato alla Nota MSE, al secondo ritenuto, contempla la possibilità di modulazione delle componenti a copertura degli oneri di sistema.

Ritenuto che:

- gli oneri derivanti dall'introduzione delle misure compensative per i clienti domestici economicamente disagiati, non possano che essere inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
- qualora l'onere derivante dall'introduzione delle misure previste dallo schema di decreto allegato alla Nota MSE fosse attribuito in capo alla sola utenza domestica non rientrante nell'ambito dei potenziali beneficiari, l'aliquota applicata a tali utenze comporterebbe significativi incrementi nella spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica ovvero, nel caso in cui si decidesse di limitare tale impatto negativo, si configurerebbe un ammontare di compensazione per l'utenza disagiata scarsamente significativo;
- conseguentemente, sia adeguato prevedere che la componente tariffaria istituita a copertura degli oneri di cui al precedente alinea sia applicata alla generalità dell'utenza finale del sistema elettrico;
- sia opportuno esprimere parere favorevole allo Schema di decreto

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole all'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto recante disposizioni per l'individuazione di criteri e modalità per l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate ai soggetti economicamente svantaggiati ex articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, trasmesso dall'Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico, l'11 ottobre 2007, prot. n. 16347 (prot. Autorità n. 27768 del 12 ottobre 2007);
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) successivamente all'emanazione del relativo decreto da parte del Ministro dello Sviluppo Economico.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Prot. ^{CONFERENZA UNIFICATA} 5658 10714.12
Codice sito 5256

Roma, 02 NOV. 2007

Ministero dello sviluppo economico

- Gabinetto
- Ufficio Legislativo

ROMA

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto
- Ufficio Legislativo
- Dipartimento RGS

ROMA

Al Ministero della solidarietà sociale

- Gabinetto
- Ufficio Legislativo

ROMA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche della famiglia

- Gabinetto
- Ufficio Legislativo

ROMA

e, p.c. Dipartimento affari regionali e autonomie
locali

- Gabinetto
- Ufficio Legislativo

ROMA

Oggetto: parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante "Criteri e modalità per l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate ai soggetti economicamente svantaggiati" ex articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Si trasmette in allegato copia conforme all'originale del parere relativo all'oggetto, espresso dalla Conferenza Unificata, nella Seduta del 30 ottobre 2007.

Il Segretario
(Avv. Giuseppe Busia)



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sullo schema di decreto recante "Criteri e modalità per l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate ai soggetti economicamente svantaggiati" ex art. 1, comma 375, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Rep Atti n. *98/ev del 30 ottobre 2007*

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 30 ottobre 2007

VISTO l'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 281 del 28 agosto 1997;

VISTO l'art. 1, comma 375, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, siano definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate ai soli soggetti economicamente svantaggiati nonché la revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente svantaggiate;

VISTA la direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'art. 3, comma 5, che prevede che gli Stati membri "adottano misure adeguate per tutelare i clienti finali ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione";

VISTO il D.L. 18 giugno 2007, n. 73, recante "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia" convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che ha fatto salva l'adozione da parte del Ministro dello sviluppo economico, di un decreto emanato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, recante misure volte a tutelare gli utenti in particolari condizioni di salute o di svantaggio economico;

VISTO lo schema di decreto recante "Criteri e modalità per l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate ai soggetti economicamente svantaggiati" ex art. 1, comma 375, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, pervenuto dal Ministero dello sviluppo economico il 12 ottobre 2007;

CONSIDERATO che con nota del 25 ottobre sono pervenute le osservazioni delle Regioni Toscana, Veneto e della Provincia autonoma di Trento, nonché la comunicazione del Coordinamento tecnico interregionale delle politiche sociali;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 29 ottobre 2007, nel corso della quale il Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto di non poter accogliere le richieste formulate dalle Regioni con le note sopra indicate e l'ANCI ha espresso parere favorevole allo schema di decreto, avanzando alcune proposte di modifica ritenute accoglibili dal Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il nuovo schema di decreto pervenuto il 30 ottobre 2007 dal Ministero dello sviluppo economico, trasmesso in pari data con nota prot. 5600/07/4.12, che recepisce talune delle richieste di modifica avanzate nel corso della riunione tecnica e le correzioni di carattere formale chieste dal Ministero della solidarietà sociale;

VISTI gli esiti della odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole allo schema di decreto in esame

PRESO ATTO che il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto che la relazione tecnica sia integrata con le informazioni relative alla copertura dei costi sostenuti dai comuni per i servizi resi

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto recante "Criteri e modalità per l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate ai soggetti economicamente svantaggiati" ex art. 1, comma 375, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266

Il Segretario
Avv. Giuseppe Busia



Il Presidente
On.le Prof. Linda Lanzillotta